

N. R.G. 10629/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

Sezione specializzata in materia di Imprese CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaella Simone
dott. Nicola Magaletti
dott. Paola Cesaroni

Presidente
Giudice
Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZAnella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **10629/2018** promossa da:

CARMINE FIORE (C.F. FRICMN50R08A662S) con il patrocinio degli avv. GIOVANNI NARDELLI e, con elezione di domicilio in VIALE QUINTO ENNIO 33 BARI, presso l'avv. GIOVANNI NARDELLI;

ATTORE

contro:

SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA CLIO A R.L., (C.F. 06617050726), con il patrocinio degli avv. GIUSEPPE FAVIA e, con elezione di domicilio in VIA MELO DA BARI 120 BARI, presso l'avv. GIUSEPPE FAVIA;

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta inviate per l'udienza del 18/05/2021, qui richiamate, secondo le modalità descritte nel decreto del 16.4.2021; la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato, Carmine Fiore evocava in giudizio la Società Cooperativa Edilizia Clio a r.l. per sentir accertare la prescrizione degli importi richiesti con la delibera assembleare del 6.4.2018 a titolo di contributi e perdite di gestione, riferiti agli anni dal 2009 al 2012, con l'annullamento della suddetta delibera nella parte in cui imputa e richiede all'attore il complessivo importo di €. 9.372,72, di cui € 8.283,06 per spese di gestione ed amministrazione relative agli anni dal 2009 al 2016 ed € 1.449,66 per perdite riferite agli anni dal 2011 al 2016, con la condanna della convenuta al pagamento delle spese giudiziali.

Premetteva di aver assunto la presidenza, in qualità di socio, della costituita società Cooperativa Edilizia "CLIO" in data 23.4.2009; di aver promosso - dopo la nomina del sig. Nicolangelo De Marco in qualità di Amministratore della suddetta Cooperativa giusta assemblea del 30.5.2016 - ricorso per



nomina di arbitro ex art. 810 c.p.c. ai sensi dell'art. 32 dello statuto, in ragione di crediti residui maturati in ossequio a pregresse delibere assembleari; di aver esercitato il proprio recesso dalla società e di aver avuto cognizione solo nel corso del procedimento arbitrale dell'adozione della delibera impugnata con il presente giudizio.

Evidenziava, nel merito, che nessuna somma a titolo di spese generali e di partecipazione alle sopravvenienze passive poteva essergli richiesta, essendo cessata la qualità di socio; che le suddette somme non avevano correlazione con la posizione rivestita, avendo partecipato all'organizzazione sociale senza essere assegnatario e prenotatario di alcun alloggio; che in ogni caso le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una categoria dei soci devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata; che il quantum dell'importo demandato era indeterminato e indeterminabile.

Si costituiva in giudizio la Società Cooperativa Edilizia Clio S.p.a. (all'epoca dei fatti s.r.l.) che contestava in via preliminare il difetto di competenza del Giudice Ordinario adito per effetto della clausola compromissoria contenuta all'art. 32 dello statuto e il difetto di legittimazione attiva dell'attore e, nel merito, l'infondatezza delle richieste avverse.

Concessi i termini ex art. 183, co.6, c.p.c., la causa era rimessa ad udienza di precisazione delle conclusioni, celebratasi il 18.5.2021.

La domanda è infondata e viene rigettata.

Sussiste la competenza del Tribunale adito.

In base all'art. 32 dello statuto della cooperativa convenuta: "Sono devolute alla cognizione di un arbitro unico secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03 salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti".

Considerata la natura eccezionale e tassativa delle clausole compromissorie, è necessario applicarle ai casi ivi espressamente contemplati e non al di fuori di essi.

Pertanto, l'espreso riferimento della clausola alla qualità di socio di una delle parti coinvolte nella lite e la previsione di un'unica eccezione, limitata all'ipotesi in cui si controverta della qualità di socio (e quindi alle ipotesi in cui oggetto del contendere sia il recesso o l'esclusione del socio) non consente di estendere l'applicazione della predetta clausola alle controversie pendenti tra società ed ex socio, laddove la controversia non riguardi la qualità di socio, oramai pacificamente venuta meno, bensì l'eventuale esistenza di un debito dell'ex socio nei confronti della società.

Può, quindi, passarsi oltre nella trattazione della vicenda.

L'eccezione sollevata in ordine al difetto di legittimazione attiva è fondata.

A norma dell'art. 2377 c.c., applicabile anche alle società cooperative, "Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale".

Dall'esame degli atti allegati si evince quanto segue:

- In data 10.11.2017 Carmine Fiore ha formalizzato il proprio recesso dalla società;
- Con verbale del 29.12.2017, il C.d.A. ha preso atto ed accolto l'istanza di recesso;



- Nella successiva assemblea del 8.4.2018, conseguentemente, non si è proceduto alla convocazione dell'ex socio e l'amministratore si è limitato a portare a conoscenza dei soci l'avvenuto recesso del Fiore dalla società.

La Suprema Corte ha affermato che "l'azione di annullamento delle delibere di una società per azioni, disciplinata dall'art. 2377 c.c., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di socio non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia" (Cass. n. 26842/2008), chiarendo che la legittimazione da parte di un soggetto che non è socio ad impugnare la delibera societaria sussiste solo quando il venir meno della qualità di socio in capo all'impugnante sia diretta conseguenza proprio della delibera la cui legittimità egli contesta (Cass. n.26842/2008; Cass., 13 gennaio 1988).

Applicando i principi esposti al caso di specie, deve ritenersi che l'attore non sia legittimato ad impugnare la delibera in oggetto, concernendo le contestazioni sollevate unicamente la definizione dei rapporti di debito/credito tra le parti e non involgendo in alcun modo la qualità di socio, oramai inesorabilmente venuta meno per effetto del recesso operato dallo stesso attore ed accettato dalla convenuta, come peraltro evidenziato sin dall'atto di citazione.

Né può ritenersi che la delibera impugnata possa essere lesiva direttamente di posizioni giuridiche del Fiore, sia perché non è per lui vincolante sia perché si limita a richiedere all'attore il pagamento di alcune somme senza che tale istanza possa assumere un contenuto direttamente lesivo nei confronti del Fiore, limitandosi ad esprimere la volontà dell'assemblea dei soci.

Aggiungasi, infine, che l'attore ha proposto in citazione e nei termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. azione di annullamento e non di nullità della delibera, avendo invocato la nullità per la prima volta negli scritti conclusionali e quindi tardivamente, essendo le comparse conclusionali destinate alla riassunzione di ciò che è avvenuto in giudizio e non potendo contenere alcun elemento di novità.

Pertanto, va dichiarato il difetto di legittimazione, con liquidazione delle spese secondo soccombenza, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda.

P.Q.M.

Il Tribunale adito, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Carmine Fiore nei confronti della Società Cooperativa Edilizia CLIO a r.l., ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Dichiarare il difetto di legittimazione dell'attore;
- Condanna l'attore alla refusione delle spese legali sostenute dalla convenuta, liquidate in complessivi € 7000,00 oltre r.f. i.v.a., c.p.a.

Bari, 13 settembre 2021

Il Giudice Relatore
dott. Paola Cesaroni

Il Presidente
dott. Raffaella Simone

